Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE PENALE DI GELA
Sentenza 12 ottobre 2011, n. 449

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sottrazione - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Circolazione abusiva - Reato ex art. 334 c.p. e illecito amministrativo ex art. 213 c.s. - Concorso - Esclusione - Sussistenza del solo illecito amministrativo solo nel caso in cui la condotta non sia sintomatica di una di quelle di cui all'art. 334 cp.

Nella condotta del proprietario e/o custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 c.s., che circoli abusivamente con lo stesso, è ravvisabile la sola violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, e non anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., a meno che la circolazione abusiva non sia sintomatica di una delle predette condotte di cui al citato art. 334 c.p.. (trib. Di Gela, 12 ottobre 2011, n. 449) - **[RIV-1112P1039] - Art. 213 c.s.**

MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del dibattimento, è emersa la penale responsabilità di F. F. e S. G., in ordine al reato di cui all'imputazione.
Il teste qualificato D. ha riferito di aver fermato l'auto Fiat Punto (meglio descritta nei verbali d'infrazione dell'1 dicembre 2006 e dell'11 settembre 2007) nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al verbale dell'11 settembre 2007 e di aver elevato a S. G. contravvenzione perla violazione di cui all'art. 193 commi 1 e 2 C.d.S. (in quanto circolava senza la prescritta copertura assicurativa).
Dagli atti di causa, è presente altro verbale (prodotto all'udienza del 17 settembre 2010, quale atto irripetibile) dal quale risulta che sul medesimo veicolo, in data 1 dicembre 2006 era stato rinvenuto l'altro odierno imputato F. F., in qualità non solo di conducente ma anche di proprietario del mezzo, e ciò perché non solo anche lui sprovvisto di copertura assicurativa del mezzo che guidava, ma anche sprovvisto di carta di circolazione o di patente di guida valida. Nell'occasione il veicolo fu sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 3° co. L. 689/81 e 213 C.d.S..
È stata acquisita, sempre all'udienza del 17 settembre 2010, altra documentazione dalla quale emerge che la competente Autorità amministrativa ha contestato e poi inflitto agli odierni imputati le relative sanzioni amministrative e ha segnalato i medesimi imputati per la violazione dell'art. 334 c.p. con conseguente esercizio dell'azione penale.
Sulla scorta dei superiori elementi di fatto, si osserva.
È provata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato ascritto, qualificato ai sensi dell'art. 334 2° co. c.p.p..
In via preliminare, va rilevato come in giurisprudenza vi siano stati numerosi pronunciamenti volti da una parte a ritenere il concorso formale tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 4° co. C.d.S. ed altri volti, invece, a sottolineare la specialità della fattispecie di cui all'art. 213 cit. che prevede l'irrogazione di una mera ed esclusiva sanzione amministrativa, rispetto alla fattispecie penalistica di cui all'art. 334 c.p., e ciò ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689/1981, che recita: "Quando uno stesso fatto è

punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale".
La S.C. con sentenza n. 1963/2011 delle Sezioni Unite ha composto numerosi conflitti interpretativi; nel prosieguo, si cercherà di fare "buongoverno" del citato autorevole pronunciamento.
L'art. 334 c.p. statuisce: "1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito …2: Si applica la reclusione da … se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 3:….
L'art. 213 4° co. C.d.S. statuisce: "Chiunque durante il periodo nel quale il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento ...".
Tralasciando, per economia espositiva, il pur interessante dibattito, in tema di concorso apparente di norme, sul principio di specialità nella materia penale ex art. 15 c.p., e in tema di concorso di norme fra fattispecie penali e violazioni amministrative disciplinato dall'art. 9 della legge n. 689/1981, in base al quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale, la questione sottoposta all'esame di questo giudice riguarda la soluzione del quesito se sia configurabile nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., che circoli abusivamente con lo stesso - oltre alla violazione amministrativa prevista dal medesimo art. 213, comma 4, anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p).
Si ritiene, in proposito, di citare alcuni brani della sentenza delle Sezioni Unite del 2011:
"...3. Fatte queste premesse si osserva che, per risolvere il caso proposto alle sezioni unite, occorre preliminarmente esaminare la struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perché si tratterebbe di una mera interferenza che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta.
L'art. 334 c.p., disciplina diverse ipotesi. Quella prevista dal comma 1, può essere commessa solo da chi ha in custodia la cosa e si realizza con condotte alternative analiticamente indicate (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento); si tratta di un'ipotesi che richiede in capo all'agente l'esistenza del dolo specifico (lo scopo di favorire il proprietario della cosa).
L'ipotesi che viene maggiormente in considerazione è quella prevista dall'art. 334, comma 2, nella quale le condotte tipiche già descritte sono realizzate dal proprietario che sia anche custode.
Entrambe le ipotesi previste dall'art. 334 (ma anche l'ipotesi colposa disciplinata nell'art. 335 c.p.) sono caratterizzate, rispetto all'ipotesi prevista dal codice della strada, dalla circostanza che si

tratta di reati "propri" che possono essere commessi esclusivamente dal custode (comma 1; ma anche l'ipotesi colposa prevista dall'art. 335) o dal proprietario custode (comma 2); questa è una prima rilevante differenza con l'illecito di carattere amministrativo perché la condotta prevista dall'art. 213 C.d.S., comma 4, può essere realizzata da "chiunque".
A loro volta gli elementi specializzanti contenuti nell'art. 213 sono costituiti dalle circostanze che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 integra l'ipotesi di illecito amministrativo ma esclusivamente la condotta di chi "circola abusivamente".
La verifica che va compiuta è dunque quella rivolta ad accertare se una delle condotte descritte dalla norma del codice penale sia sovrapponibile alla condotta di chi circola abusivamente; se cioè la circolazione abusiva realizzi anche uno dei fatti tipici descritti nell'art. 334. Questa verifica consente di affermare che, tra le condotte descritte nell'art. 334 c.p., l'unica per la quale può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione tra i fatti descritti nelle due norme è la sottrazione.
Il problema del concorso apparente neppure si pone quindi per quanto riguarda le altre condotte previste dalla norma codicistica: soppressione, distruzione e dispersione nulla hanno a che vedere con la circolazione del veicolo.
3.1. Ritengono le Sezioni unite che il problema non si ponga neppure per l'ipotesi del deterioramento che alcune decisioni di legittimità hanno invece preso in considerazione.
Circolare abusivamente costituisce un fatto tipico ben distinto dal deteriorare che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta anche perché l'usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura servire ad evitare il deterioramento del motore del veicolo.
Si aggiunga che, nell'ipotesi del deterioramento la condotta dell'agente deve essere caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dal dolo (l'ipotesi colposa prevista dall'art. 835 c.p., non prevede il deterioramento) che appare difficilmente ipotizzabile nel caso della abusiva circolazione.
3.2. Si può invece convenire con la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui anche la sola amotio del veicolo può realizzare la sottrazione. La condotta di sottrazione non implica l'impossessamento della cosa e può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto. Si è infatti condivisibilmente osservato (da parte di Cass., sez. VI, 28 novembre 2007 n. 2168, Ferreri, rv. 238477) che "lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, integra la condotta di "sottrazione", perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura".
Va però precisato che deve trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro)" (Cass. sez. un. n. 1963/2011).

Pertanto, presupposto del principio di specialità è l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscano lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità. Se non convergono sullo stesso fatto non vi è spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialità. Peraltro, il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì tra le fattispecie astratte, così come risultano strutturate dal legislatore, e l'accertamento sull'omogeneità tra le disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi.
Ma venendo al caso di specie, deve necessariamente essere effettuata la verifica in ordine alla oggettiva offensività della condotta di sottrazione, tenendo conto proprio del pronunciamento delle Sezioni Unite, cui si è fatto sopra riferimento, e proprio sulla base di esso si ritiene che per la sussistenza del reato di cui all'art. 334 c.p. può aversi sottrazione delle cose sequestrate ogni qual volta in relazione alla particolare natura del bene si ponga in essere un'azione atta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o solo più difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo stesso, è rivolta, ricercando, quindi un'accezione finalistica della condotta, imperniata nell'attitudine a ledere l'interesse dell'indisponibilità del vincolo.
A tale connotato oggettivo della condotta di sottrazione deve aggiungersi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, il dolo generico, richiesto dall'art. 384 c.p., non si esaurisce nella coscienza e volontà del fatto materiale, ma esige la volontà dell'agente di eludere il vincolo di indisponibilità posto sul bene con il sequestro.
Ne consegue che se la nozione di sottrazione deve qualificarsi nei termini che si sono sopra descritti, sicuramente il semplice uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, qualora non sorretto dalla volontà di eludere il vincolo, non potrà integrare il reato previsto dal citato art. 334 c.p..
Con riferimento al sequestro del veicolo previsto dal D.L.vo n. 285 del 1990, art. 213, la verifica dell'elemento oggettivo circa l'idoneità della condotta a eludere il vincolo di indisponibilità e di quello soggettivo inerente alla volontà di elusione dello stesso vincolo acquistano un notevole rilievo anche in considerazione delle particolarità della procedura di attuazione del sequestro finalizzato alla confisca del mezzo, che non realizza immediatamente l'"espropriazione" del bene del privato, in quanto questi è chiamato a forme di collaborazione con l'amministrazione, assumendo l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui egli stesso abbia la disponibilità ovvero di custodirlo e, in seguito, una volta intervenuto il provvedimento di confisca amministrativa, di trasferirlo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza stradale, presso il luogo individuato dal prefetto (D.L.vo n. 285 del 1992, art. 213). É in un simile contesto procedimentale, caratterizzato da tali forme di collaborazione e di diretta disponibilità materiale del veicolo sequestrato, che deve essere valutata in concreto l'avvenuta sottrazione del bene sequestrato, condotta da intendere come diretta inequivocabilmente ad eludere il vincolo di indisponibilità della misura cautelare.
Infatti, se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, vi è concorso anche dell'art. 334 c.p. (comma 2, se il custode è anche proprietario del mezzo).

In ogni caso, si aderisce al dominante orientamento (non smentito dal pronunciamento delle sezioni unite, citato) secondo il quale: "L'abusiva messa in circolazione da parte del custode e del proprietario di un veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra oltre l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 comma 4° C.d.S., anche la condotta punita dall'art. 334 c.p., in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso " (Cass. pen. nn. 2163/2008, 21782/2010, 9472/2010, 7029/2010, 49895/2009, 42582/2009, 32405/2009).
Ebbene, nel caso di specie, a F. F. il veicolo era stato sequestrato il 1 dicembre 2006 e, poiché era stato nominato custode, egli si era impegnato a custodirlo in Gela, via T. n. 80 (v. verbale di infrazione del 1 dicembre 2006).
Dalla lettura del verbale dell'ultimo sequestro dell'11 settembre 2007, il S., quale conducente, fu fermato in Vittoria (RG) via La M. n. 116; tale circostanza rende evidente, pertanto, come da parte di F. F., quale custode del mezzo, vi sia stata una condotta che ha consentito la sottrazione della Fiat Punto al vincolo d'indisponibilità; infatti, F. F. era perfettamente a conoscenza degli obblighi a lui facenti capo nella qualità di custode proprietario, ma anche che dismettendo il possesso del mezzo ne ha consentito uno spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, perché il bene risulta uscito dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria e risulta entrato in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, ed il coefficiente psicologico, per le modalità della condotta è sintomatico di quel dolo generico che non si esaurisce nella coscienza e volontà del fatto ma è reso più pregnante dalla volontà dell'agente di eludere il vincolo di indisponibilità posto dall'Autorità sul bene in sequestro.
Per quanto riguarda il S., al di là di quanto riferito dall'operante e di quanto riportato sul verbale di infrazione dell'11 settembre 2007, non utilizzabile ex art. 62 egli risulta avere preso possesso di un mezzo senza verificarne la situazione giuridica di disponibilità, pur potendo effettuare una interrogazione presso il pubblico registro automobilistico che lo avrebbe reso edotto del vincolo amministrativo al quale era soggetto: con tale condotta egli ha avuto la coscienza e volontà di prendere possesso di un mezzo, accettando il rischio (dolo eventuale), forse perché il F. gli vendeva tale mezzo ad un prezzo particolarmente vantaggioso, di essere coinvolto nella condotta illecita del F..
In ogni caso, la giurisprudenza penale correla la qualità di proprietario non alla corrispondente nozione civilistica ma anche al semplice detentore e/o possessore.
Il coefficiente psicologico di S. è quello del dolo di concorso, tuttavia trattandosi di reato proprio il concorso del S. è quale dell'exstraneusnel reato proprio del F. F., ai sensi dell'art. 117 c.p., ipotizzando che non conoscesse la qualifica soggettiva del F. (altrimenti, il concorso sarebbe stato pieno iure, ex art, 110 c.p.), avendo fornito l'apporto atipico proprio del concorso eventuale nel reato, di violare un vincolo d'indisponibilità presidiato proprio dalla norma di cui all'art. 3342° cc. c.p.; allo stesso dovrà essere riconosciuta la diminuzione di pena di cui all'art. 117 ultima parte cp..
Al F. F., gravato da precedenti penali non trascurabili, e per la disinvoltura con la quale si è disinteressato di custodire un mezzo per come gli era stato imposto dall'Autorità, non possono

essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e merita l'irrogazione di una pena, ex art. 133 non certamente attestata sui minimi edittali.
Al S., che dagli atti in possesso non risultano precedenti penali (manca in atti il relativo casellario giudiziario), ma anche perché meno intenso appare il coefficiente psicologico doloso dimostrato, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, anche se l'accettazione del rischio di circolare con un mezzo di cui non è risultato proprietario disinteressandosi di verificarne l'esatta situazione, è una circostanza che a suo carico impone di irrogare una pena, ex art. 133 c.p., anche per lui non attestata sui minimi edittali.
Tenuto conto, quindi, di gravità dei fatti, intensità del dolo e personalità del reo, pena equa appare - giusta l'art.133 e 133 bis c.p., - per quanto riguarda F. F. quella di anni uno di reclusione ed €. 300,00 di multa, e per S. G. la pena di mesi otto di reclusione ed €. 100,00 di multa (p.b.: mesi dieci di reclusione ed € 150,00 di multa, ridotta ex art, 62 bis c.p. alla pena di mesi otto di reclusione ed €. 100,00 di multa).
Di diritto (art. 535 c.p.p.) consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
A F. F., per le modalità della condotta non può escludersi che commetta in futuro reati della stessa specie, alla luce dei precedenti penali, in atti.
Sussistono le condizioni per formulare una prognosi favorevole ex art. 164 c.p. in favore di S. G., per il suo stato di incensuratezza e perché ha dimostrato un coefficiente psicologico sulla base del quale si può presumere che si asterrà in futuro dal commettere reati della stessa specie. (*Omissis*)
[RIV-1112P1039] - Art. 213 c.s.